LEGGE 2 aprile 2020, n. 21

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (20G00038)

(GU n.90 del 4-4-2020)

Vigente al: 5-4-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1. Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:

Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020, N. 3

All'art. 1:

al comma 3:

al primo periodo, dopo la parola: «riconoscono» sono inserite le seguenti: «in via automatica» e dopo le parole: «il trattamento integrativo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate»;

al comma 4, le parole: «il credito erogato ai sensi del comma 1 mediante l'istituto di cui» sono sostituite dalle seguenti: «il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui».

All'art. 2:

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «l'ulteriore detrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al terzo periodo, le parole: «in quattro rate» sono sostituite dalle seguenti: «in otto rate».